

REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
E/O ATTREZZATURE SPORTIVE
DI PROPRIETA' COMUNALE

Art.1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, redatto ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina i criteri e le modalità di utilizzazione, da parte del pubblico, degli impianti e delle attrezzature sportive di proprietà comunale.

Art.2
SOGGETTI BENEFICIARI

1. L'utilizzazione degli impianti e delle attrezzature sportive di proprietà comunale è concesso in via prioritaria alle locali scuole pubbliche.
In subordine alle istituzioni, viene concesso alle seguenti categorie di beneficiari:
 - a) Società od associazioni sportive pubbliche e/o private che hanno sede ed attività preminente nel territorio comunale, che non perseguono fine di lucro e gestiscono attività sportive e ricreative.
 - b) Singoli cittadini che promuovono attività sportive e ricreative senza per questo dover necessariamente affiliarsi a specifiche società od associazioni solo nel caso in cui gli impianti non siano occupati dalle scuole pubbliche o dalle società od associazioni di cui al punto a);
2. Enti, comitati ed organismi di qualunque natura, istituiti per svolgere interventi specifici in occasione di calamità od avvenimenti di eccezionale rilevanza, godono comunque del diritto di massima priorità dell'utilizzazione degli impianti sportivi eventualmente funzionali alle proprie attività;
3. Le eventuali istanze di utilizzo degli impianti e delle attrezzature sportive formulate da soggetti diversi da quelli indicati ai precedenti commi, vengono soddisfatte in via residuale ed a condizione che l'attività svolta risulti compatibile con le caratteristiche delle medesime;

Art.3
GRATUITA' DI UTILIZZO

1. La Giunta Comunale allo scopo di stimolare le attività finalizzate a promuovere una corretta educazione fisica e sportiva della popolazione locale, nonché ad avvicinare il maggior numero di cittadini possibile alle pratiche motorie e/o alle discipline sportive d'ogni genere, può, mediante l'adozione di apposita deliberazione, concedere a titolo gratuito l'utilizzo di taluni impianti e/o strutture comunali, ai soggetti di cui all'art.2.
2. L'eventuale gratuità d'utilizzo viene prioritariamente concessa alle iniziative coinvolgenti i bambini, gli adolescenti, i disabili e gli anziani.

Art.4
CONCESSIONE
DEGLI IMPIANTI E/O DELLE ATTREZZATURE

1. Gli impianti e/o le attrezzature sportive di proprietà comunale, utilizzabili dal pubblico, vengono concessi secondo criteri di equità ed in relazione al tipo di attività che si vuole svolgere.
2. A fronte di particolari e giustificabili esigenze connesse allo svolgimento della propria attività sociale, la giunta comunale, attraverso deliberazione, può concedere ad uno o più soggetti di cui all'art.2, comma 1,

- punto a), l'uso esclusivo o prioritario di alcuni impianti e/o attrezzature sportive previa sottoscrizione di apposito atto convenzionale.
3. Tale atto convenzionale, che disciplina i rapporti fra i soggetti contraenti, deve necessariamente stabilire:
 - a) il periodo temporale di utilizzo dell'impianto e/o dell'attrezzatura;
 - b) le modalità di fruizione dell'impianto e/o dell'attrezzatura;
 - c) il calendario settimanale, ovvero le fasce orarie di utilizzo e degli spazi temporali durante i quali l'impianto e/o dell'attrezzatura sportiva può essere fruita anche da altri soggetti;
 - d) la quantificazione di eventuali canoni di utilizzo e/o delle quote relative al rimborso delle spese di gestione;
 - e) la puntuale individuazione del soggetto cui competono manutenzioni ordinarie e/o straordinarie;
 - f) le modalità di pulizia e custodia dell'impianto e/o dell'attrezzatura;
 - g) le forme di garanzia prestate dal concessionario per gli eventuali danni che dovessero occorrere sia alle attrezzature che agli impianti sportivi avuti in uso;
 4. Ogni anno, la giunta comunale, attraverso propria deliberazione determina:
 - a) il calendario e gli orari di utilizzazione degli impianti e delle attrezzature sportive da parte dei soggetti che richiedano un uso continuativo o stagionale;
 - b) il calendario e/o le fasce orarie di possibile fruizione degli impianti e/o delle attrezzature sportive di proprietà comunale da parte dei soggetti di cui all'art.2, del presente regolamento;
 - c) l'eventuale concessione gratuita degli impianti e delle strutture sportive comunali;
 - d) i criteri generali che disciplinano la fruizione di impianti ed attrezzature sportive da parte dei soggetti che ne richiedano un uso temporaneo;

Art.5

MODALITA' DI RICHIESTA PER L'UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E/O DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE

1. I soggetti interessati al temporaneo uso degli impianti e/o delle attrezzature sportive di proprietà comunale devono inoltrare formale richiesta all'Amministrazione Comunale;
2. L'istanza di cui al comma 1, deve specificare l'impianto e/o l'attrezzatura richiesta, i termini, le modalità ed il periodo di utilizzo unitamente al nominativo del personale;
3. Fatta esclusione per i casi di cui all'art.4, comma 2, qualora si accerti la presenza di più istanze di pari priorità, verrà accordata preferenza a quella di data anteriore;
4. Nei casi in cui all'art.4, comma 2, i soggetti richiedenti devono corredare la propria motivata richiesta dalla seguente documentazione:
 - a) copia dello Statuto, dell'atto costitutivo e di eventuale regolamento interno (in occasione della prima richiesta e ogni qual volta vengono apportate modifiche ai predetti atti);
 - b) elenco nominativo di tutti gli iscritti, completo di indirizzo e dati anagrafici evidenziando il numero dei residenti nel Comune rispetto al totale degli iscritti;
 - c) dettagliata relazione illustrante l'attività del soggetto richiedente.

Art.6

NORME PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E/O DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE

1. Gli utenti possono accedere agli impianti sportivi, ovvero utilizzare determinate attrezzature loro concesse negli orari assegnati ed alla presenza di un responsabile che si rende garante del mantenimento dell'ordine e del decoro del bene di cui si gode l'utilizzo;

2. Le chiavi che consentono l'accesso agli impianti sportivi possono essere ritirate presso il Servizio Manutenzioni ed Edilizia Pubblica, il giorno precedente quello di utilizzo e devono essere restituite il giorno lavorativo immediatamente successivo a quello di utilizzo;
3. Copia delle chiavi che consentono l'accesso alle infrastrutture sportive possono essere detenute dagli utenti che fanno un'utilizzazione esclusiva, prioritaria o comunque sistematica, previo il rilascio di specifica autorizzazione del Sindaco;
4. Gli utenti devono assicurare il corretto utilizzo delle attrezzature e di ogni altro materiale allocato nell'ambito dell'impianto sportivo utilizzato. Detto materiale non può essere spostato o rimosso senza la preventiva autorizzazione del consegnatario dei beni comunali.
5. Gli impianti sportivi possono essere utilizzati per festeggiamenti o banchetti solo ed esclusivamente su espressa autorizzazione del Sindaco.
6. L'Amministrazione comunale non risponde della sparizione o del danneggiamento di oggetti personali lasciati incustoditi entro gli impianti sportivi o nelle sale ad esse connesse;
7. Eventuali danneggiamenti alle attrezzature, agli impianti od al materiale ivi contenuto devono essere segnalati in forma scritta all'amministrazione comunale entro 24 ore dall'accadimento o dalla venuta a conoscenza di esso.

Art.7 ***RESPONSABILITA'***

1. Tutti i soggetti cui venga concesso l'uso di impianti e/o attrezzature sportive di proprietà comunale sono solidamente responsabili della conservazione e del corretto utilizzo dell'impianto, degli arredi e della attrezzature in esse contenute;
2. Nei casi di cui all'art.4, comma 2, qualora l'impianto dovesse essere utilizzato previa apposita autorizzazione comunale, da soggetti diversi dal soggetto esercitante l'uso esclusivo o prioritario regolato da specifica convenzione di cui all'art.4, comma 3, la responsabilità di cui al comma 1, limitatamente all'orario di effettivo utilizzo dell'impianto, ricade sul soggetto richiedente l'utilizzo temporaneo dell'impianto e/o dell'attrezzatura medesimi.
3. I soggetti che a qualsiasi titolo utilizzano impianti e/o attrezzature sportive di proprietà comunale devono comunicare al Servizio Manutenzioni ed Edilizia Pubblica eventuali danni alle strutture immediatamente e comunque entro 24 (ventiquattro) ore dal loro accadimento o dall'avvenuta conoscenza.
4. A fronte di danni provocati da atti di vandalismo o teppismo messi in atto da ignoti, oltre all'Amministrazione Comunale deve essere data tempestiva comunicazione alle competenti autorità giudiziarie.

Art.8 ***CONTROVERSIE E REVOCA***

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione del presente regolamento è demandata alla Giunta Comunale.
2. L'Ente locale si riserva la facoltà di revocare l'uso degli impianti e/o delle attrezzature sportive di proprietà comunale, per violazione del presente regolamento oppure a fronte di comportamenti incivili ovvero di atti in contrasto con la vigente legislazione.

Art.9
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

1. La Giunta Comunale contestualmente all'annuale predisposizione degli strumenti previsionali e programmatici, provvede, nei limiti e nelle forme previste dalle disposizioni finanziarie vigenti, a determinare i canoni e le tariffe relative all'utilizzo degli impianti e delle attrezzature oggetto del presente regolamento.
2. Tale determinazione viene assunta previa l'acquisizione, ove possibile dell'analisi del costo orario medio relativo alle spese di gestione (energia elettrica, riscaldamento, pulizie, ecc) riferita ad ogni singolo impianto, redatta a cura del Servizio Manutenzioni ed Edilizia Pubblica.
3. La riscossione delle entrate derivanti dall'applicazione dei canoni e delle tariffe di cui al comma 1, viene effettuata a mezzo del tesoriere comunale, secondo modalità disposte da specifica determinazione, assunta dal responsabile del servizio finanziario nell'osservanza del regolamento comunale di contabilità.

Art.10
NORMA TRANSITORIA

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento tutti i soggetti interessati all'utilizzo esclusivo degli impianti e/o attrezzature sportive di cui all'art.4, comma 2, ivi compresi quelli che già usufruiscono degli impianti e/o attrezzature medesime, sono tenuti a presentare formale richiesta secondo quanto previsto all'art.5, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo.

Art.11
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il favorevole esame da parte dell'Organo Regionale di Controllo e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio.

Art.13
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, copia del presente regolamento è tenuto a disposizione di tutti i cittadini affinché possano prenderne visione in qualsiasi momento.